

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, DE LUCA, ZUGNO e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

#### Adeguamento giuridico normativo dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° marzo 1975, n. 45, i mutilati e gli invalidi di guerra hanno ottenuto parziali miglioramenti economici. Peraltro è doveroso, in ossequio alla unanime volontà emersa nella discussione della legge, risolvere quei problemi di natura giuridico normativa che, a distanza di un trentennio dall'ultimo conflitto, mortificano la categoria: scala mobile, reversibilità, agganciamento alla dinamica economica dell'Esercito italiano (sia per l'evidente affinità morale sia per la facilità con la quale il Governo può prevedere l'onere con anticipo), equiparazione di figli e mogli dei grandi invalidi di guerra agli orfani e alle vedove di guerra, ristabilimento del carattere privilegiato della pensione di guerra.

Consideriamo in particolare solo alcuni aspetti.

#### A) *Trattamento speciale per vedove e orfani di grandi invalidi di guerra.*

L'articolo 1 del presente disegno di legge, attribuendo un definitivo assetto al trattamento pensionistico riservato alle vedove dei grandi invalidi di guerra che aveva assunto carattere diversificato rispetto alle normali

pensioni vedovili di guerra già con le leggi n. 616 del 1957 e n. 1240 del 1961, si propone di garantire una pensione di reversibilità che, in analogia al trattamento vedovile stabilito dalla normativa INPS (art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) sia ragguagliata alla percentuale del 60 per cento del trattamento onnicomprensivo fruito in vita dal coniuge defunto, oltre agli eventuali aumenti d'integrazione di lire 72.000 annue per ciascun orfano convivente, di cui all'articolo 48 della legge n. 313 del 1968. La norma si ispira all'esigenza morale e sociale di assicurare adeguate risorse a persone che si sono dedicate con sacrificio all'assistenza di invalidi colpiti nel fisico o nella mente e per le quali la pensione rappresenta spesso l'unico reddito familiare essendo impossibilitati, nella stragrande maggioranza dei casi, a svolgere un'attività lavorativa. Analogo beneficio va accordato ai figli dei grandi invalidi peraltro nella minor misura del 30 per cento aumentabile del 10 per cento per ogni fratello fino a raggiungere nel massimo il 60 per cento del trattamento onnicomprensivo del dante causa (uomo o don-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na). Allo scopo di non far mancare i mezzi necessari di sostentamento proprio durante il corso — troppo spesso di notevole durata — della pratica di concessione della pensione indiretta, è prevista la liquidazione in via d'urgenza dei trattamenti pensionistici da parte delle direzioni provinciali del Tesoro.

B) *Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.*

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ha concesso ai pensionati di guerra, sia pure a distanza di dodici anni dall'analogo beneficio a favore dei dipendenti statali stabilito con la legge 27 maggio 1959, n. 324, un sistema di scala mobile alquanto limitato, mediante l'attribuzione di una indennità integrativa speciale determinata annualmente in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita dell'anno precedente su una fascia mensile di lire 32.000 per i titolari di pensione di prima categoria, con riduzione dal 30 al 90 per cento in proporzione alle sottostanti categorie. Si tratta di un sistema rivelatosi non solo inadeguato a fronteggiare lo slittamento del potere d'acquisto di pensioni e stipendi degli statali, ma anche viziato perchè esclude gli invalidi occupati a reddito fisso e non gli eventuali possessori di altri redditi. Discriminazione questa tanto più inaccettabile per la considerazione che

la pensione di guerra, risarcimento del danno subito da militari o civili nell'interesse della collettività, è un istituto giuridico con proprie peculiarità e finalità che si garantiscono solo assicurando, con un periodico automatico aggiornamento, un effettivo contenuto patrimoniale in relazione al valore corrente della moneta ed escludendo la valutazione di elementi estranei. La pensione di guerra, erosa dall'aumento del costo della vita, deve essere salvaguardata con opportuni accorgimenti apprestati in modo uniforme per l'intera categoria. Con l'articolo 3 di questo disegno di legge viene pertanto soppressa la relativa indennità mensile e si istituisce un sistema di rivalutazione annua di tutte le pensioni di guerra ed assegni accessori analogo a quello previsto per le pensioni liquidate dall'INPS in forza dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si rifà al fine della perequazione automatica delle pensioni all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT per il calcolo della scala mobile ai lavoratori. Il primo scatto del nuovo computo, che assorbirà l'ammontare dell'indennità integrativa speciale, opera a far tempo dal 1° gennaio 1975 onde consentire la verifica delle condizioni specificate che dovranno essere attestate con decreto.

Ciò premesso, si confida nell'approvazione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Al coniuge superstite e agli orfani dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è dovuto, dal momento del decesso del pensionato per qualsiasi causa avvenuto, un trattamento complessivo pari a quello goduto dal dante causa, esclusa la sola indennità di assistenza e di accompagnamento, per la durata di tre anni.

Dopo il suddetto termine compete agli aventi diritto una pensione di reversibilità in misura pari al 60 per cento del trattamento di cui al comma precedente, fermo restando il diritto all'adeguamento al costo della vita secondo le modalità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

La pensione di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente, è dovuta anche al coniuge superstite e agli orfani degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di coesistenza di prole si applica l'articolo 49.

Il trattamento speciale di cui al primo comma viene concesso in via di urgenza con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, su presentazione della domanda da parte dell'avente diritto corredata dalla documentazione di rito.

Il coniuge superstite e gli orfani degli invalidi di prima categoria, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti al coniuge superstite e agli orfani di cui agli articoli 49, 50, 51 e 52 della presente legge ».

**Art. 2.**

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« Il coniuge e i figli degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinva-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità, sono equiparati a tutti gli effetti al coniuge superstite e agli orfani di guerra, anche se lo stato di coniuge o di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante ».

## Art. 3.

La pensione di guerra di cui alla vigente tabella C e gli assegni accessori (assegno complementare, assegno di superinvalidità, assegni di cumulo, assegno speciale annuo, indennità di assistenza e di accompagnamento) sono ogni anno adeguati al costo della vita, secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1975.

## Art. 4.

La pensione di guerra e gli assegni accessori sono agganciati automaticamente al livello degli stipendi degli ufficiali inferiori dell'Esercito italiano, in modo che ad ogni aumento di tali stipendi a partire dal 1° gennaio 1975 corrisponda un aumento del trattamento pensionistico di guerra complessivo nella stessa percentuale e con la stessa decorrenza.

## Art. 5.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti dal 1° gennaio 1975.

## Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene coperto con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensioni di guerra che si sono realizzate e mediante imputazione allo stanziamento iscritto nel capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975 riguardante le pensioni di guerra.